



**COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI**  
**COMUNE D'EUROPA**

**Ordinanza Sindacale N. 26**

**IL SINDACO**

**VISTA** la nota prot. n. UA8/8/2014 RFI-DPR-DTP\_PA GOT.UP\A0011\P\2014\0001456, introitata agli atti di questo Ente con Prot. n. 0007924 del 14/08/2014, con la quale la RFI spa Gruppo Ferrovie dello Stato, segnala l'esigenza del rispetto, ai fini della regolarità e sicurezza del pubblico servizio, delle norme in materia;

**CONSIDERATO** che l'approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente possibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di incendi lungo le linee ferroviarie e arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

**RITENUTE** sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 c. 2 del D. Lgs 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territorio comunale, e che lo stesso avvenga in condizioni di sicurezza, prevenendo il verificarsi di incendi lungo le linee ferroviarie ed a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale;

**RICHIAMATI** i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** lo Statuto Comunale vigente;

**VISTO** l'art. 59 del T.U.L.P.S.;

**P.Q.S.**

**ORDINA**

- Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le linee ferroviarie di questo Comune si propaghino incendi, per cause indipendenti dalle misure tecniche adottate dalla rete Ferroviaria Italiana (RFI)- Gruppo Ferrovie dello Stato, tutti i proprietari e gli affittuari, di terreni prossimi alla ferrovia dovranno tenere sgombri i loro terreni fino a m. 20 (venti) dal confine ferroviario, dai covoni di grano, erbe secche, e da ogni altra materia combustibile;
- I proprietari e gli affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro completamente scevro di stoppie, larga non meno di m. 4 (quattro), tale zona dovrà essere costantemente tenuta priva da seccume vegetale e da qualsiasi altra materia facilmente infiammabile;
- Eguale obbligo incombe sui proprietari ed affittuari di terreni incolti tenuti a pascolo, o terreni boschivi, siti lungo le linee ferroviarie, non appena, per l'inoltrarsi della stagione le erbe, gli sterpi, ivi naturalmente cresciuti, si andranno seccando; i proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza e per inosservanza della presente Ordinanza, salvo le ulteriori comminatorie prescritte dalle vigenti Leggi;

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota:

- Alla Prefettura di MESSINA;
- Alla RFI Rete Ferroviaria Italiana - PALERMO;
- Al locale Comando Stazione dei Carabinieri;
- Al Comando Distaccamento Corpo Forestale di MISTRETTA;
- Al locale Comando di Polizia Municipale;
- Ai Locali Sodalizi;
- Al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito web dell'Amministrazione Comunale all'indirizzo [www.comune.santostefanodicamastra.me.it](http://www.comune.santostefanodicamastra.me.it)

**RENDE NOTO**

- Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Che il controllo del rispetto della presente Ordinanza avverrà a cura delle Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, e del personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal DPR 753/80.

**AVVERTE**

Che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il TAR di Catania entro il termine di 60 (sessanta) gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine 120 (centoventi) gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line.

**S. Stefano di Camastra, li, 21 Agosto 2014**



**IL SINDACO**  
**Francesco Re**